

# ***Le attività finanziarie***

## **La valutazione delle partecipazioni**

# Le partecipazioni nello stato patrimoniale

**Immobiliz.Finan.**

Investimenti durevoli



**Partecipazioni**  
**Crediti** (finanziamento)  
**Altri titoli**

**Attivo circolante**

Investimenti non durevoli



**Partecipazioni**  
**Crediti** (commerciali)  
**Altri titoli**


# *Partecipazioni: investimenti nel capitale di rischio di altre imprese*



Relazione durevole con la partecipata: le interconnessioni gestionali influiranno sul risultato della gestione .

Trascurabile valore di scambio ed elevato valore d'uso

# La valutazione delle partecipazioni



Per il legislatore civilistico sono partecipazioni immobilizzate quelle destinate ad un investimento duraturo e finalizzato :

- a) Al controllo (art. 2359), ovvero all'influenza DOMINANTE ;
- b) Al collegamento (art. 2539), ovvero all'influenza NOTEVOLE ;
- c) In caso di partecipazioni non qualificate, allo scopo di ottenere mediante partecipazione vantaggi economici diretti

Nei casi a) e b) per l'analisi della destinazione opera una presunzione di legge, mentre nel caso c) va verificata caso per caso

## Art.2359 Controllo e collegamento

Sono considerate **società controllate**:

- 1.) le società in cui un'altra società dispone della maggioranza dei voti esercitabili nell'assemblea ordinaria;
- 2.) le società in cui un'altra società dispone di voti sufficienti per esercitare un'influenza dominante nell'assemblea ordinaria;
- 3.) le società che sono sotto **influenza dominante** di un'altra società in virtù di particolari vincoli contrattuali con essa

Sono considerate **collegate** le società sulle quali un'altra società esercita **un'influenza notevole**. L'influenza si presume quando nell'assemblea ordinaria può essere esercitato almeno un quinto dei voti ovvero un decimo se la società ha azioni quotate in mercati regolamentati.

## **Valutazione di partecipazione iscritta nell'attivo circolante**

**Esempio: acquisto una partecipazione al costo di 100**

**ipotesi a) il valore di mercato al 31.12 sale a 112:** non si effettuano rilevazioni

**ipotesi b) il valore di mercato al 31.12 scende a 93:** si deve svalutare perché è attivo circolante (se fosse immobilizzata la svalutazione sarebbe dovuta solo in caso di carattere durevole della perdita)

## Per le **partecipazioni immobilizzate**

il criterio valutativo di base è quello del costo.

- il costo di acquisto **può essere incrementato** solo in presenza di aumenti di capitale della partecipata con relativa sottoscrizione e versamento della partecipante;

- il costo di acquisto **deve invece essere svalutato** per

perdite durevoli di valore (art.2426, 1-3); *nel caso in cui vengano meno le ragioni che avevano condotto alla svalutazione si deve procedere al ripristino del valore alla concorrenza del costo originario*



# Criteri per individuare una perdita durevole di valore

- Titoli quotati: significativo ribasso della quotazione con una persistenza temporale tale da far ritenere improbabile una inversione di tendenza;
- **Titoli non quotati: deterioramento delle condizioni economico-patrimoniali della società partecipata, desumibili dai dati più idonei a fornire tale informazione, non rimuovibile in un arco temporale breve;**
- Altri titoli non quotati: il deterioramento della condizione economico-patrimoniale deve essere tale da compromettere la capacità di corrispondere gli interessi e/o di rimborsare il capitale investito

***a) Incremento del valore della partecipazione per sottoscrizione aumento di capitale***

Partecipazioni S.P. B) III	a Banche

***b) decremento del valore della partecipazione per perdite durevoli di valore***

Rettifiche di valore di attività finanziarie (C.E. d. 19)	a Partecipazioni

### c) distribuzione di dividendi:

Crediti verso società partecipate (S.P. C II)	a	Proventi da partecipazioni ( C.E. c.15 )
--	---	---

Non viene influenzato il valore della partecipazione: opera, infatti, **il principio di cassa**, contrariamente al caso delle perdite dove opera invece il principio della competenza economica in osservanza del principio della prudenza

La rigidità del criterio del costo non consente di  
rappresentare la dinamica economico-patrimoniale  
della impresa partecipata  
attraverso la variazione del valore  
della partecipazione

L'art.2426 pertanto riserva alle società detentrici di partecipazioni in imprese controllate e collegate la facoltà di utilizzo del metodo del patrimonio netto

La partecipazione assumerà il valore della quota di patrimonio netto della partecipata

**Tale metodo consente di riconoscere contestualmente alla loro formazione i risultati economici della partecipata tradotti in variazioni intervenute nella relativa consistenza patrimoniale, secondo il principio della competenza**

# Metodo del patrimonio netto

**Il costo originario sostenuto per l'acquisizione di una partecipazione viene periodicamente rettificato, in senso positivo o negativo, per riflettere nel bilancio della società titolare della partecipazione, le variazioni del patrimonio netto della partecipata, intervenuti nei periodi successivi alla data di acquisto**

**Fasi rilevanti:**

- a) Rilevazione del costo alla data di acquisto**
- b) Rilevazione del risultato economico della partecipata**

## **a) Rilevazione del valore della partecipazione alla data di acquisto**

il legislatore consente l'iscrizione di un valore di costo superiore a quello risultante dalla valutazione del patrimonio netto purchè ne siano date le ragioni in nota integrativa.

Il principio contabile 21 suggerisce tuttavia di analizzare le ragioni per cui tali differenza sorge al fine di utilizzare diverse modalità di contabilizzazione

Il confronto fra costo e patrimonio netto ha l'obiettivo di consentire la distribuzione del costo di acquisto sui singoli elementi del capitale della società partecipata

- I) distribuzione del costo di acquisto sul patrimonio della partecipata a valori correnti;

### ESEMPIO

La società Alfa acquista una partecipazione del 60% in Beta al costo di 800.

Il patrimonio netto contabile di Beta alla data di acquisto è di 900

<b>Partecipazioni</b>	<b>800</b>	<b>a</b>	<b>Banca c/c</b>	<b>800</b>



## esempio

Confronto iniziale fra costo e patrimonio netto:

Rivalutazione immobili	+ 500
Riduzione crediti	- 100
Revisione magazzino	- 50
Stanziamiento oneri	- 50
<b>Totale rettifiche extracontabili</b>	<b>+ 300</b>

Patrimonio netto rettificato :  $900 + 300 = 1200$

Quota di P.N. attribuito (60% di 1.200) = 720

Differenza (costo – quota di P.N.) =  $800 - 720 = + 80$

## Se il costo eccede il patrimonio come si contabilizza la differenza ?

a) in presenza di una ragionevole aspettativa di extraredditi, il maggior costo può essere considerato avviamento;


b) altrimenti è da considerarsi una perdita da portare in riduzione del costo di acquisto della partecipazione e, conseguentemente, del suo valore di iscrizione;

- **avviamento** della società partecipata (in tal caso si lascia la differenza incorporata nel costo della partecipazione)

- **perdita per cattivo affare** (in tal caso si deve svalutare il costo per adeguarlo al valore del patrimonio netto realmente acquistato)

# Differenza positiva fra costo e patrimonio netto a valori correnti:


condizione per iscrivere il costo:



aspettative di maggiori redditi futuri

Obbligo civilistico di ammortizzare tale differenza facendo riferimento alle aliquote dei valori a cui afferiscono

## a) Rilevazione del valore della partecipazione alla data di acquisto



**se il costo d'acquisto è inferiore al valore del  
patrimonio netto,  
come contabilizzare la differenza ?**

E' possibile che ciò dipenda da un'eventuale valutazione di perdite e passività che si manifesteranno in esercizi futuri

E' in ogni caso possibile iscrivere il maggior valore nell'attivo, opportunamente bilanciato per la parte che supera il costo d'acquisto, da una "*riserva per plusvalore di partecipazione acquisita*" da iscrivere nel passivo della controllante.

## esempio

Partecipazione 50% - Costo d'acquisto 100 – Patrimonio netto rivalutato a valori correnti 300

Si ritiene che la partecipante abbia fruito di uno sconto per cui l'effettivo valore della partecipazione deve essere aumentato

Si rivaluta la partecipazione per adeguarla al P.N. iscrivendo per contropartita una riserva non distribuibile (A.VII S.P.)

Partecipazioni	50	a	Riserva plusvalori su partecipazioni 50

## b) Rilevazione del risultato economico della partecipata

**Art.2426** «: *negli esercizi successivi le plusvalenze derivanti dall'applicazione del metodo del P.N. rispetto al valore indicato nel bilancio dell'esercizio precedente sono iscritte in una riserva indistribuibile*»

**Partecipazioni      100      a      Riserva di rivalutaz. partec.      100**

Il valore della frazione di patrimonio netto acquistato deve essere considerato al netto dei dividendi ed operate le rettifiche richieste dai principi di redazione del bilancio consolidato

- 1/1/n acquisto per **160** una partecipazione dell'80% del capitale di un'impresa il cui patrimonio netto è pari a 200.
- Fine esercizio n si rileva un utile di 30( 80% = **24**)
- In corso n+1 si distribuiscono utili per 20 (80% =**16**)
- Fine esercizio n+1 si rileva un utile di 40 ( 80%= **32**)
- La partecipazione rilevata inizialmente per 160 subirà le seguenti variazioni

$$160 + 24 = 184 \text{ (fine esercizio n)}$$

$$184 + 32 - 16 = 200 \text{ (fine esercizio n+1)}$$

SP di n	
184	

SP di n+1	
200	




Trattamento contabile della plusvalenza nel bilancio della partecipante. Art.2426 c.c.



S.P.

Iscrizione della plusvalenza in una riserva non distribuibile contro addebito del valore della partecipazione

Obiettivo



Impedire che la partecipante distribuisca utili che non ha ancora acquisito

***I risultati economici della partecipante saranno influenzati solo dalla riscossione dei dividendi e non dalla plusvalenza sulla partecipazione***

C.E.

Trattamento contabile della plusvalenza nel bilancio della partecipante. Art.2426 c.c.



I dividendi saranno contabilizzati per competenza nel **conto economico** nel momento in cui, con la delibera assembleare, della partecipata, sorgerà il credito della partecipante; contestualmente si dovrà liberare la riserva non distribuibile e ridurre il valore della partecipazione

E' questo il TRATTAMENTO CONTABILE DELLA PLUSVALENZA  
secondo il n **METODO PATRIMONIALE**

Partecipazione	A	Banca
<b><i>Al momento della rilevazione dell'utile</i></b>		
Partecipazione	A	Riserva non distribuibile

<b><i>Al momento della distribuzione dell'utile</i></b>		
Crediti	A	Rettifiche di valore delle attività finanziarie (D 18/A)
Riserva non distribuibile	A	Partecipazione

Il principio contabile 21 suggerisce di applicare  
**Il metodo della rappresentazione integrale**

*La plusvalenza può partecipare alla formazione del risultato d'esercizio ma essere accantonata in una riserva non distribuibile finchè non è realizzata attraverso la distribuzione dei dividendi*

La riserva rappresenta in ogni esercizio l'ammontare che potrebbe essere distribuito alla partecipante e che parteciperà alla formazione del relativo reddito solo quando sarà distribuito

# TRATTAMENTO CONTABILE DELLA PLUSVALENZA

## METODO INTEGRALE

<i>Al momento dell'acquisto</i>		
Partecipazione	A	Banca
<i>Al momento della rilevazione del risultato economico</i>		
Partecipazione	A	Proventi (Rett. Att. Fin D 18/A)
Utile d'Esercizio	A	Riserva non distribuibile
<i>Al momento della distribuzione</i>		
Crediti	A	Partecipazioni
Riserva non distribuibile	A	Riserve libere

La società Gamma detiene al 31.12.2017 una partecipazione del 70% nel capitale della società Delta. Tale partecipazione, acquistata nel 2015, è valutata con il metodo del patrimonio netto.

Nel corso dell'esercizio la Delta ha distribuito dividendi per complessivi 50.000 euro mentre a fine esercizio ha rilevato un utile per 90.000 euro

Nell'esercizio 2016 la Società Gamma ha iscritto il valore della partecipazione in Delta per 200.000

Si consideri inoltre che alla data della prima iscrizione il prezzo di acquisto è stato considerato inclusivo di avviamento per 57.600 euro da ammortizzare in 5 esercizi.

Si tenga conto delle seguenti operazioni.

**Operazione infragruppo:** Delta nel corso dell'esercizio ha comprato sul mercato 1440 unità del prodotto x al prezzo unitario di 1,8 euro che ha rivenduto per metà alla controllante Gamma al prezzo unitario di 4 euro. Gamma ne ha rivenduti 360 al prezzo di 4,8 euro, il resto è giacente in magazzino. L'utile infragruppo è assoggettato a tassazione pari al 30%.

**Aumento di capitale:** la Delta ha deliberato nel corso dell'esercizio un aumento di capitale gratuito per 8.880 e a pagamento per 24.840 interamente sottoscritto e versato

## Determinazione del valore della partecipazione in Delta al 31.12.2017

### Determinazione dell'utile di Gamma al 31.12.2017

Utile Delta al 31.12.2017	90.000 X 0,70 = 63.000
Rettifica x amm. Avv.	57.600 /5 anni = 11.520
Storno utile infragruppo	= 388,08
<b>Utile rettificato</b>	<b>51.092</b>

### Calcolo utile infragruppo da stornare

Pezzi in rimanenza in Gamma =  $1440/2 - 360 = 360$

Margine profitto unitario =  $(4 - 1,8) = 2,20$

Utile infragruppo lordo =  $360 * 2,20 = 792$

Effetto fiscale 30% =  $792 * 0,30 = 237,60$

Utile infragruppo netto di pertinenza di Gamma =  $(792 - 237,60) * 0,70 = 388,08$

## **Determinazione del valore della partecipazione in Delta al 31.12.2017**

<b>Valore della partecipazione al 31.12.2016</b>	<b>200.000</b>
<b>Utile rettificato 2017</b>	<b>51.092</b>
<b>Dividendi (50.000*0,70)</b>	<b>- 35.000</b>
<b>Aumento capitale a pagamento (24.840*0.70)</b>	<b><u>17.388</u></b>
<b>Valore della partecipazione al 31.12.2017</b>	<b>233.480</b>